

pena dell'arresto fino a sei mesi o a due mesi rispettivamente, con la sospensione dell'esercizio da 10 giorni a sei mesi.

« In ogni caso di condanna, la merce è confiscata.

« L'applicazione delle pene anzidette non pregiudica l'applicazione delle pene maggiori nelle quali i contravventori fossero eventualmente incorsi per effetto delle disposizioni del Codice penale o di leggi speciali ».

L'onorevole Canepa ha già svolto questo suo articolo aggiuntivo. Lo mantiene ?

CANEPA. L'onorevole ministro ha aderito in sostanza al concetto che ho avuto l'onore di esporre circa la legge del 1908 e ha promesso l'imminente presentazione di un disegno di legge che si ispirerà al tenore del mio articolo e alle osservazioni che ho fatto.

Una dichiarazione come questa, in altri momenti, mi avrebbe appagato. Ma nelle attuali condizioni parlamentari, non so quando l'annunziato disegno di legge potrà giungere in porto. Ad ogni modo, non sono tanto ingenuo, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, di cimentare il mio articolo ad una votazione. Ma constato che quando, come ora è avvenuto, dal banco del Governo si riconosce che ogni giorno si compie impunemente una frode a danno dell'olivicultura, nasce il dovere di provvedere immediatamente. Qualunque indugio è veramente colpevole. Quindi ritiro il mio articolo aggiuntivo e di quello che avverrà la responsabilità resta al Governo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno e discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Domanderei una inversione dell'ordine del giorno e cioè che venisse posto subito in discussione il disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo. È un disegno di legge che non importerà discussione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro propone la in-

versione dell'ordine del giorno nel senso che prima della discussione del disegno di legge relativo alla nuova tariffa generale dei dazi doganali, sia discusso l'altro relativo alla conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo.

L'onorevole ministro annunzia che il disegno di legge non richiederà discussione.

Metto a partito questa proposta dell'onorevole ministro.

(È approvata).

Si dia dunque lettura del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo.

PASCALE, *segretario, legge (V. Stampato n. 2079-A)*.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

AGOSTINONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINONE. Non ho nessuna intenzione di contravvenire alla speranza formulata dall'onorevole ministro. Dirò pochissime parole per proporre un modesto emendamento che mi auguro una volta tanto possa essere accettato dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. A quale articolo ?

AGOSTINONE. All'articolo 18 del decreto.

PRESIDENTE. Ne parlerà allora. Intanto mi faccia pervenire l'emendamento.

Non essendovi oratori inseriti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

L'onorevole ministro accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione ?

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, con le seguenti modificazioni:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonchè la bellezza del paesaggio, il territorio compreso entro